Il Sole 24 Ore
Giovedì 21 Maggio 2015 - N. 138



## In breve

**RISARCIMENTO DANNI**

### Comune non paga per la caduta

Chi cammina per strada e scivola sul marciapiede bagnato non può chiedere al Comune il risarcimento dei danni riportati in seguito alla caduta, a meno che non dimostri che l'inciampo sia stato effettivamente determinato da una buca non visibile del marciapiede, la cui presenza è imputabile all'omessa manutenzione del Comune. Nel caso specifico, la caduta è stata ritenuta accidentale perché verificatasi in pieno giorno su un punto del marciapiede che non presentava particolari sconnessioni.

*Corte d'Appello di Taranto - Sezione civile - sentenza 28 giugno 2015 n.46*

**ESERCIZIO ARBITRARIO**

### Reato la minaccia «trasversale»

Bloccare per strada la madre anziana del proprio ex datore di lavoro mentre è alla guida e minacciarla di ritorsioni nel caso di mancato ottenimento del pagamento di pretese competenze retributive pregresse configura il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Non è necessario, infatti, che la minaccia sia rivolta verso la persona direttamente interessata nel conflitto di interesse. Il caso ha visto come protagonista una ex badante che rivendicava il mancato pagamento di 160 euro.

Tribunale di Taranto - Sezione I penale - 27 novembre 2014 n.3146

A CURA DI
**Andrea A.Moramarco**

**Tribunale di Roma.** Applicati correttivi equitativi - Determinar

# Reversibilità, conta

## Nel ripartire la pensione tra moglie ed ex coniu

**Giorgio Vaccaro**

Nel regolare il **conflitto tra il coniuge divorziato e quello superstite** si può prescindere dal mero criterio della **durata del matrimonio legale**: contano infatti correttivi di tipo equitativo che possono «anche prevalere su quello della durata».

Sulla «durata», la sentenza del Tribunale di Roma n. 58/2015, (giudice Galterio) precisa la sua centralità e la valutabilità, in favore del coniuge superstite, del periodo di convivenza *more uxorio* prima delle seconde nozze, ribadendo che «occorre far riferimento non già al rapporto formale ma anche alla convivenza prematrimoniale al fine di riferire il criterio temporale all'effettiva comunione di vita del *de cuius* con le due mogli, stante la parificazione ormai consolidata che assimila la convivenza *more uxorio* al rapporto matrimoniale».

La richiamata parificazione, obbliga l'interprete a dover considerare con attenzione tutti quei correttivi equitativi, come implicitamente affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 419/99 che, nel superare la centralità della mera durata del matrimonio legale, ha richiamato gli ulteriori criteri di valutazione previsti dall'articolo 5 della legge 898/70 «trattandosi di elementi funzionali allo scopo di evitare che il primo coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo (coniuge superstite) sia privato di quanto necessario, per la conservazione del tenore di vita che il *de cuius* gli aveva assicurato in vita».

**VALUTAZIONE AMPIA**

Oltre al tempo trascorso bisogna considerare i comportamenti concludenti del de cuius, come l'attribuzione della casa

Nella valutazione delle quote della pensione del marito da riconoscere alle due aventi diritto, devono concorrere, quali elementi correttivi all'elemento meramente temporale, una serie di altri parametri, quali «le complessive condizioni economiche degli aventi diritto, l'entità dell'assegno attribuito al coniuge divorziato, l'età raggiunta ed ogni altro elemento utile in relazione alla particolarità del caso concreto» come affermato

**Tribunale di Caltanissetta.** Escluso il vizio del consenso nel matrimonio civile

# Nozze valide se la malattia era n

**Antonino Porracciolo**

No all'**annullamento** del **matrimonio** civile se già prima delle nozze un coniuge conosceva la **malattia** dell'altro. Lo ricorda il Tribunale di Caltanissetta (presidente e relatore Calogero Cammarata) in una sentenza del 12 maggio.

L'attore ha chiesto che il proprio matrimonio fosse dichiarato invalido, sostenendo che il suo consenso era viziato da errore essenziale sulle qualità personali della moglie. Ciò perché solo successivamente al "sì" aveva scoperto che da diversi anni la moglie soffriva di schizofrenia.

Nel respingere la domanda, il Tribunale afferma che la vicenda va inquadrata nell'articolo 122, comma 3, n. 1, del Codice civile, che ammette l'impugnazione del matrimonio se un coniuge è affetto da malattia fisica o psichica che impedisce lo svolgimento della vita coniugale. Nel caso esaminato, il marito ha provato che la donna soffriva di psicosi paranoide cronica dal 2006, e che dal 2012 era ricoverata in una comunità di cura. Tuttavia, mancava la prova che il marito avesse appreso della patologia solo dopo le nozze (si veda Cassazione 4876/2006: grava sull'attore dimostrare che la malattia esisteva già prima delle nozze e che il futuro coniuge non ne conosceva l'esistenza).

Il giudice si sofferma sulla testimonianza di uno psichiatra che aveva in cura la donna. Il professionista ha riferito che, durante il fidanzamento, l'attore aveva spesso accompagnato la donna al centro di salute mentale per le visite e qualche volta aveva ritirato il piano terapeutico predisposto per la paziente. Anzi, in vista del matrimonio, il sanitario aveva incontrato l'attore per spiegargli «la gravità della malattia, la necessità di assistenza continua» nonché le conseguenze che la «patologia poteva avere in ambito familiare anche nel caso in cui ci fossero stati dei figli». E in quell'occasione il futuro